

Determina n. 1 del 29/06/2011

Bando di concorso per la concessione della Borsa di Studio Anno Accademico 2011/2012.

ART. 1

NORME DI RIFERIMENTO

L'E.R.S.U. di Urbino, in attuazione dell'Art. 23 della Legge Regionale 02/09/96, n. 38 e successive modificazioni ed in conformità alle disposizioni del Piano annuale di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 29 del 21/06/11 ed a quanto disposto dal D.P.C.M. 09/04/2001, nonché dal DPCM 30/04/97 emanati ai sensi dell'Art. 4 della Legge 390/1991, bandisce un concorso per il conferimento di Borse di Studio per l'anno accademico 2011/2012.

ART. 2

DESTINATARI DEL BENEFICIO

Hanno titolo a partecipare al concorso per il conferimento delle borse di studio, per l'anno accademico 2011/2012, **limitatamente al conseguimento del primo titolo di laurea per ciascun livello di studio**, gli studenti iscritti:

- Ai corsi dell'Università degli Studi, dell'ISIA e dell'Accademia di Belle Arti di Urbino attivati prima della riforma attuata con il D.M. 509/99 e della legge 508/99;
- Ai corsi di laurea di 1°, di 2° livello e di laurea specialistica a ciclo unico in attuazione del Decreto 509/99 e successive modificazioni e integrazioni e della legge di riforma delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale;
- Ai corsi attivati dal Conservatorio "G. Rossini" di Pesaro in attuazione del D.M. 508/99 a condizione che gli studenti non siano contemporaneamente iscritti ad altri corsi di tipo universitario;
- Ai corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione e gli studenti ammessi ai corsi di dottorato (attivati ai sensi del D.Lgs 3 luglio 1998 n.210 Art. 4) a condizione che l'iscritto **non** benefici della borsa di studio di cui al D.M. n. 224/99.

La **laurea vecchio ordinamento** è fatta corrispondere alla laurea magistrale (ex specialistica) e consente di concorrere alla borsa di studio limitatamente al conseguimento della specializzazione/o del dottorato di ricerca (decreto MIUR 22/10/2004 n. 270).

Il titolo di Diploma universitario conseguito presso le scuole dirette a fini speciali, l'ISEF, le Accademie di Belle Arti, ISIA è fatto corrispondere alla Laurea Triennale e consente di concorrere per la concessione

della Borsa di Studio solo nel caso in cui lo studente si iscrive ad un corso di laurea magistrale (ex specialistica) non a ciclo unico.

ART. 3

TERMINI IMPROPROROGABILI PER L'ISCRIZIONE AI SINGOLI CORSI

Per l'anno accademico 2011/2012 gli studenti dovranno essere iscritti entro e non oltre le date previste, dai bandi dei rispettivi corsi dell'Università degli Studi, dell'Accademia di Belle Arti e dell'ISIA di Urbino e del Conservatorio "G. Rossini" di Pesaro (Art. 7, comma 13 del Piano regionale).

L'iscrizione effettuata fuori dai termini suddetti comporta l'esclusione dal beneficio della Borsa di Studio.

Coloro che hanno già effettuato l'iscrizione al momento della compilazione della domanda on-line, devono dichiarare gli estremi nella domanda medesima (data di versamento, Istituto bancario, l'importo).

Per gli studenti che non sono ancora iscritti all'atto della domanda l'Ufficio Diritto allo Studio provvederà all'accertamento dell'iscrizione tramite procedura informatizzata.

Lo studente che risulti vincitore per l'ultimo semestre e si laurei entro la sessione autunnale o quella straordinaria di marzo dell'anno accademico 2010/2011, incorre nella revoca della borsa. (vedi Art. 10)

ART. 4

DURATA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

Le borse di studio sono concesse per il conseguimento **per la prima volta** di ciascuno dei livelli dei corsi e per i periodi sotto elencati a condizione che ricorrono i requisiti di **merito** e di **reddito** previsti dal presente bando:

- **ai corsi attivati prima dell'attuazione del decreto ministeriale 509/99 e della legge 508/99 e successive modificazioni e/o integrazioni:** per un numero di anni pari alla *durata legale dei corsi più uno* a partire dall'anno di prima iscrizione.
- **corsi attivati a seguito del decreto ministeriale 509/99 e della legge 508/99 e successive modificazioni e/o integrazioni, con le seguenti modalità:**
 - a) per gli iscritti ai corsi di laurea di **primo livello**, per un periodo di *sette semestri*, a partire dall'anno di prima iscrizione;
 - b) per gli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica di **secondo livello** per un periodo di *cinque semestri* a partire dall'anno di prima iscrizione;
 - c) per gli iscritti ai corsi di laurea **specialistica a ciclo unico**, per un periodo pari alla *durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre*, a partire dall'anno di prima iscrizione;
 - d) per gli iscritti ai corsi di **dottorato e ai corsi di specializzazione di terzo livello** per un periodo di tempo pari alla *durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici* a partire dall'anno di prima iscrizione.

Il computo dei semestri avviene sempre a partire dall'anno di prima iscrizione in assoluto al rispettivo livello indipendentemente dalla sede e dal corso di prima iscrizione ad una qualsiasi Università.

Per anno di prima iscrizione si intende il primo accesso ai corsi, anche se trattasi di carriere concluse con una rinuncia agli studi.

I benefici possono essere concessi solo per il conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio.

Gli studenti vincitori di borsa **per il primo semestre oltre la durata legale dei corsi** hanno diritto ad usufruire dei servizi alloggio e mensa per il periodo **01 ottobre 2011 - 31 marzo 2012**.

I benefici sono concessi agli studenti che abbiano i requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo di studio precedente.

ART. 5

INTEGRAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI LAUREATI IN CORSO

Lo studente che consegua il titolo di Laurea o di laurea magistrale/specialistica in attuazione dei DM 509/99 e della Legge 508/99 e successive integrazioni, entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficia di una **integrazione pari alla metà della quota contante** della borsa ottenuta nell'ultimo anno di corso, anno accademico 2011/12.

Possono ottenere l'integrazione gli studenti vincitori di borsa (non vincitori di ulteriore semestrale) per l'a.a. 2011/12 che conseguono il titolo di laurea entro il 31/12/2012.

Per la concessione delle integrazioni l'Ente stabilirà una riserva di fondi pari allo 0,3% dei fondi storici (Fondo integrativo dello Stato più i fondi regionali) quantificati alla data del 30/04/2011. nel caso in cui la riserva di fondi non sia sufficiente a coprire tutte le richieste degli studenti aventi titolo, si provvederà alla formulazione di una graduatoria ordinata per sessione di laurea (a partire dalla prima sessione utile di giugno), i laureati della medesima sessione di laurea verranno ordinati per voto di laurea, (agli studenti che avranno superato l'esame di laurea con 110 e lode sarà aggiunto un punto) a parità di voto di laurea in ordine decrescente per valore ISEE.

Le integrazioni della borsa di studio saranno assegnate dopo il 31/12/2012 sulla base di una unica graduatoria che tenga conto dei criteri previsti al comma precedente.

Gli studenti che richiederanno i servizi come aventi titolo all'integrazione saranno tenuti al pagamento dei servizi stessi.

L'integrazione della borse di studio può essere richiesta una sola volta nel corso degli studi.

Pertanto, gli studenti che intendono iscriversi ad un corso di laurea triennale e successivamente ad un corso di laurea specialistica o magistrale possono, a scelta, richiederla al conseguimento del titolo di primo livello, laurea triennale, o al conseguimento del titolo di secondo livello, laurea specialistica o magistrale.

Lo studente che intende ottenere l'integrazione della Borsa di Studio deve presentare, la domanda entro e non oltre il **15 gennaio 2013**. La domanda per la richiesta di integrazione, disponibile nel sito internet dell'Ente www.ersurb.it, dovrà essere stampata, compilata, sottoscritta dallo studente e consegnata manualmente o spedita all'Ufficio Diritto allo Studio - Via V. Veneto, 45, 61029 – Urbino (PU), allegando una copia valida del proprio documento di riconoscimento ed idonea attestazione rilasciata dalla Segreteria di Facoltà attestante il conseguimento del titolo di laurea. In caso di mancato invio della domanda e della relativa documentazione entro i suddetti termini, il premio di laurea non verrà conferito.

- **Concessione del servizio alloggio agli studenti aventi titolo all'integrazione della borsa di studio.**

Lo studente che ha diritto **all'integrazione** della borsa di studio può richiedere la concessione del servizio alloggio con le modalità previste dall'Art. 10 del bando di concorso dell'alloggio.

ART. 6

REQUISITI DI MERITO

A) STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO:

1. **Per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale o specialistica a ciclo unico**, dell'Università degli Studi, del Conservatorio G. Rossini, dell'I.S.I.A. e dell'Accademia di Belle Arti, fatto salvo il possesso del titolo di scuola media superiore, i requisiti di merito sono valutati ex post, vale a dire all'atto dell'erogazione della seconda rata della borsa di studio. Il requisito di merito richiesto in questa fase è l'aver acquisito entro la data del 10/08/2011 almeno 20 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici (quadrimestri, semestri o moduli) ed almeno 10 crediti per gli altri.
2. **Per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea magistrale/ specialistica** dell'Università degli Studi, del Conservatorio "G. Rossini", dell'Accademia di Belle Arti, e dell'ISIA, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici e che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno **150 crediti**, i requisiti di merito sono ulteriormente valutati ex post, vale a dire all'atto dell'erogazione della seconda rata della borsa di studio; il requisito di merito in questa fase è l'aver sostenuto nell'anno accademico 2011/2012, entro la data del 10/08/2012, almeno **20 crediti**, per i corsi organizzati in più periodi didattici (quadrimestri, semestri o moduli) ed almeno **10 crediti** per gli altri. Tutti gli studenti ai quali sia stata inviata una comunicazione (decreto rettorale, presidenziale ecc.) con la quale si riconoscono un numero di crediti in ingresso inferiore a 150, richiesti per essere ammessi al concorso, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Ufficio Gestione Provvidenze per Studenti.
3. **Per gli studenti immatricolati al corso di Scienze della Formazione Primaria (Università degli Studi)** il requisito di merito richiesto, valutato ex post, è l'aver superato almeno **3** annualità alla data del **10/08/2012**.

La seconda rata verrà corrisposta agli studenti iscritti al primo anno di corso a seguito della presentazione di idonea autocertificazione attestante l'avvenuto superamento dei crediti e/o esami summenzionati.

Il recupero di eventuali debiti formativi pregressi della laurea triennale non possono essere compresi nel calcolo dei crediti richiesti (10 o 20) per il pagamento della seconda rata o per non incorrere nella revoca della borsa di studio.

Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca il requisito di merito necessario è quello previsto dai rispettivi ordinamenti universitari.

B) STUDENTI ISCRITTI AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

1) **corsi attivati a seguito della riforma prevista dal D.M. 509/99 e delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale:**

- Gli iscritti ad **anni successivi** al primo ai vari corsi di laurea I° livello devono essere in possesso dei seguenti **requisiti di merito maturati entro il 10/08/2011:**

- per il secondo anno **25** crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
- per il terzo anno **80** crediti;
- per l'ultimo semestre **135** crediti.

Gli iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di **laurea specialistica a ciclo unico** devono essere in possesso dei seguenti requisiti di **merito maturati entro il 10/08/2011**:

- per il secondo anno **25** crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
- per il terzo anno **80** crediti;
- per il quarto anno **135** crediti;
- per il quinto anno **190** crediti;
- per il sesto anno, ove previsto, **245** crediti;
- per l'ulteriore semestre, **55** crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

BONUS

Per il **solo conseguimento dei requisiti minimi di merito** per l'accesso ai benefici di cui ai commi precedenti lo studente su espressa richiesta, può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "**BONUS**" maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- **5 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- **12 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- **15 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Il **BONUS** può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota del "BONUS" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. (Esempio studente iscritto ad un corso di laurea di primo livello: se al secondo anno ha utilizzato n. 3 crediti di bonus sui n. 5 a disposizione, per raggiungere il requisito minimo previsto per la partecipazione al concorso pari a n. 25 crediti, l'anno successivo, quale iscritto al terzo anno, deve aver conseguito n. 78 crediti reali ai quali può aggiungere i n. 2 crediti residui non utilizzati).

◆ **Corsi di laurea di secondo livello:**

Gli iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di **laurea magistrale/specialistica** devono essere in possesso dei seguenti requisiti di **merito maturati entro il 10/08/2011**:

- secondo anno **30 crediti**;
- ultimo semestre **80 crediti**.

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

Il recupero di eventuali debiti formativi pregressi della laurea triennale non possono essere compresi nel calcolo dei crediti richiesti (30 o 80) per concorrere alla borsa di studio.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma, **lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea di primo livello**. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.

◆ **Corsi di laurea di terzo livello** (Dottorato di ricerca e Scuola di specializzazione per l'esercizio delle professioni):

Per gli iscritti agli anni successivi dei corsi di laurea di terzo livello, il requisito di merito per la partecipazione al concorso consiste nell'essere ammessi alla frequenza dell'anno di corso per il quale è richiesta la borsa di studio, sulla base dei regolamenti didattici dei rispettivi Enti.

I crediti formativi, sono validi solo se riconosciuti dall'Università degli Studi, dal Conservatorio "G.Rossini", dall'Accademia di Belle Arti e dall'ISIA per il corso di studio per il quale si richiede il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente. Pertanto, i crediti summenzionati sono validi solo se previsti dal piano degli studi del corso di laurea per il quale lo studente chiede la borsa di studio.

Gli esami dispensati (DE) saranno considerati utili ai fini del concorso solo nel caso in cui siano stati riconosciuti dal Consiglio di Facoltà e in sostituzione di esami previsti dal piano degli studi. In nessun caso saranno valutati gli esami codificati DE che siano da considerare in aggiunta alle prove d'esame previste dal piano degli studi stesso.

2) corsi attivati prima dell'attuazione del decreto ministeriale n. 509/99 e della legge 508/99 Università degli Studi:

Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dovranno aver superato, entro il **10/08/2011**, con riferimento all'anno di **prima iscrizione in assoluto**, il numero minimo di esami, espressi in termini di annualità, riportato nella sottostante tabella A), così come previsto dall'Art. 4 del D.P.C.M. del 30.04.97 e sulla base dei dati forniti dall'Università degli Studi di Urbino;

Sono esclusi dalla valutazione eventuali colloqui, prove ed esami la cui votazione non sia espressa in trentesimi.

Tabella A) Limite di esclusione in base al numero di annualità ed esami sostenuti in riferimento all'anno di prima iscrizione:

Cod. Fac.	Corsi di Laurea	Anno di immatricolazione			
		2010/11	2009/10	2008/09	2007/08
		col. 1	col. 2	col. 3	col. 4
460/73	SC. FORMAZIONE PRIM. (elementare)	3	8	12	18
460/72	SC. FORMAZIONE PRIM. (materna)	3	8	12	17

C) Passaggi di corso

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, a seguito di **passaggi** da corsi di studio preesistenti all'entrata in vigore del Decreto MURST n. 509/1999, dovranno aver superato entro il 10 agosto 2011 il numero minimo di annualità riportato nella tabella prevista dal presente bando di concorso da valere come requisiti minimi di accesso, con riferimento al corso di provenienza, a partire dall'anno di prima iscrizione in assoluto. Resta inteso che i precitati passaggi debbono avvenire nell'a.a. 2011/2012, nell'ambito della stessa Facoltà, da preesistenti corsi di studio attivati prima dell'attuazione del Decreto MURST n. 509/1999, riconducibili alla Classe di appartenenza dei corsi del nuovo ordinamento didattico.

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo a seguito di passaggi da corsi di studio preesistenti a corsi di studio nuovi, non della stessa Facoltà di provenienza o della stessa Facoltà, ma non riconducibili almeno alla Classe di appartenenza, l'ERSU si attesterà sul numero delle annualità o dei crediti riconosciuti dalle competenti autorità universitarie per l'iscrizione al nuovo corso.

Nel caso in cui il passaggio di corso non sia stato deliberato dalle competenti autorità universitarie alla data della compilazione della domanda lo studente dovrà dichiarare i crediti maturati nel corso di studio di provenienza.

La posizione in graduatoria nel nuovo corso di laurea (corso a cui lo studente si iscrive nell'anno accademico 2011/2012) sarà provvisoriamente determinata sulla base del merito maturato nel corso di provenienza

Allo stesso modo saranno valutate le carriere degli studenti che passano o si trasferiscono da corsi di laurea triennali a corsi di laurea specialistica a ciclo unico a corsi di laurea magistrale.

D. Studenti in possesso della laurea di primo livello che si iscrivono ad un corso di laurea a ciclo unico

Gli studenti **in possesso della laurea di primo livello che si iscrivono ad un corso di laurea a ciclo unico** possono usufruire della borsa studio per due anni più l'ulteriore semestre ad iniziare dal quarto anno di corso **a condizione che per il suo corso sia stata abolita la specialistica/magistrale**. In tutti gli altri casi in cui lo studente in possesso di un titolo di laurea triennale si iscrive ad altro corso di laurea, attivato in conseguenza della riforma universitaria (specialistica a ciclo unico) o antecedente alla medesima (Sc. Formazione Primaria), potrà usufruire della borsa di studio per la differenza tra il numero degli anni impiegati per il conseguimento del titolo posseduto e gli anni per i quali è prevista la concessione di borsa di studio al corso di laurea a cui lo studente chiede di iscriversi per l'anno accademico 2011/2012.

Per quest'ultima tipologia di studenti, la borsa di studio potrà essere concessa, comunque, a partire dall'anno di iscrizione successivo al numero di anni impiegati per conseguire il titolo nel corso di provenienza.

E. crediti sostenuti ma non ancora convalidati entro il 10 agosto 2011

Al fine dell'ammissione al concorso e del calcolo del punteggio che determina la posizione in graduatoria dello studente, i crediti non ancora convalidati entro il 10 agosto 2011 quali:

- crediti relativi agli esami sostenuti all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale (es. Socrates/Erasmus);
- crediti non ancora convalidati a causa di regolarizzazione della posizione didattico-amministrativa dello studente (es. trasferimento da altra Università);

devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.

Nel caso in cui detti crediti non risultino convalidati prima della pubblicazione delle graduatorie delle borse di studio, lo studente verrà valutato in base al dato dichiarato e sospeso nelle graduatorie con conseguente congelamento dell'erogazione delle quote contanti (eventuali servizi fruiti verranno erogati in base al dato dichiarato unitamente al controllo dell'effettiva iscrizione per l'a.a.2011/2012); **la posizione verrà definita all'accertamento dell'avvenuta convalida dei crediti dichiarati dallo studente.**

La convalida dei crediti nella loro interezza dovrà comunque avvenire entro il 28 febbraio 2012, pena la cancellazione degli stessi e la conseguente revisione della posizione in graduatoria dello studente. Nel caso in cui le **date di convalida** degli esami, trascritte dalla segreteria studenti nella carriera dello studente, siano **successive alla data del 10 Agosto**, e che per tale motivo l'ERSU in sede di controllo del merito non sia in grado di eseguire la verifica dei dati, **lo studente dovrà dimostrare con idonea documentazione (fotocopia del libretto universitario o certificato della segreteria) la data in cui detti esami sono stati sostenuti.** Saranno utilmente valutati ai fini del calcolo del punteggio, indipendentemente dalla data di convalida, tutti gli esami /crediti sostenuti e/o maturati prima del **10 agosto 2011.**

Lo studente trasferito da altra sede universitaria o che abbia richiesto un passaggio di corso è tenuto a presentare, a seguito della delibera del Consiglio di Facoltà, una autocertificazione dalla quale si possano valutare i crediti convalidati e l'anno di corso al quale è stato ammesso.

F. STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI RICONOSCIUTI DALLA COMMISSIONE AI SENSI DELLA L. 104/92 O "INVALIDITA' NON INFERIORE AL 66%"

1) corsi attivati in attuazione del D.M. 509/99 e della legge di riforma delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale: i requisiti di merito individualizzati si discostano del **40%** da quelli previsti dal presente bando. La durata di concessione dei benefici è di **nove** semestri per i corsi di laurea triennale, di **sette** semestri per i corsi di laurea specialistica/magistrale e di **quindici** semestri per i corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico.

TAB. B) Tabella merito per studenti diversamente abili iscritti agli anni successivi.

	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	1° FC	Ultimo semestre
Laurea Triennale	15	48				81	114
Laurea Spec/Magist.	18					48	81
Laurea spec. a Ciclo Unico	15	48	81	114	147	180	213

Agli studenti diversamente abili **non si applicano i criteri di merito previsti, dall'Art. 7 del Piano Regionale n. 29 del 21/06/11, per l'erogazione della 2° rata della borsa di studio e per il caso di revoca o decadenza dal beneficio.**

2) corsi attivati prima del D.M. 509/99 :

La durata di concessione del beneficio è pari al numero di anni di durata legale più due, con riferimento al primo anno di immatricolazione.

I requisiti di merito individualizzati non dovranno essere inferiori ai seguenti:

TABELLA C) - Limite di esclusione in base al numero di annualità ed esami sostenuti in riferimento all'anno di prima immatricolazione per gli studenti diversamente abili:

Cod. Fac.	Corsi di Laurea	Anno di immatricolazione				
		2°	3°	4°	5°	6°
		Col. 1	col. 2	Col. 3	Col. 4	col. 5
460/73	SC. FORMAZIONE PRIM. (elementare)	1	5	10	15	19
460/72	SC. FORMAZIONE PRIM. (materna)	1	5	10	14	18

Per gli iscritti ai corsi dell'Università requisiti di merito dovranno essere maturati entro il **10/08/2011**.

Limitatamente alle disponibilità finanziarie dell'Ente, l'importo della borsa di studio può essere **incrementato fino all'importo massimo di € 1.500,00** al fine di consentire l'acquisto di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

Lo studente dovrà presentare **una specifica richiesta entro il 15/12/2011** corredata della documentazione fiscale attestante le spese sostenute nell'anno 2011. L'erogazione dell'importo sarà effettuata con la liquidazione della seconda rata della borsa di studio.

G. REVOCA DELLA BORSA DI STUDIO AGLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO

La borsa di studio è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea specialistica a ciclo unico i quali, entro il **30 novembre 2012**, non abbiano conseguito almeno **venti crediti**, per i corsi organizzati in più periodi didattici ed almeno **dieci crediti** per gli altri, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno di Scienze della Formazione Primaria dell'Università degli studi di Urbino che entro il **30 novembre 2012**, non abbiano sostenuto almeno 3 annualità.

Gli E.R.S.U., in casi eccezionali, comprovati e documentati, possono differire di non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesto per evitare la revoca.

In caso di revoca, le somme rimosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 7, del piano regionale n. 29 del 21/06/11, devono essere restituiti.

Le somme da restituire saranno definite nelle rispettive determinazioni di pagamento che saranno notificate agli studenti interessati.

Il rimborso, definito nel provvedimento di revoca, dovrà avvenire con una delle modalità indicate nel provvedimento in oggetto.

ART.7

REQUISITI ECONOMICI E PATRIMONIALI

Certificazione della condizione economica

a) **Devono dichiarare la propria situazione economica (redditi e patrimoni relativi all'anno d'imposta 2010):**

- gli studenti che si iscrivono per la prima volta al primo anno dei corsi di cui all'Art. 2 del presente bando;
- gli studenti iscritti agli anni successivi che non risultino vincitori o idonei nell'a.a. 2010/11;
- coloro che si iscrivono al **quarto anno** di un corso di laurea a ciclo unico o di un corso di laurea attivato prima del DM 509/99 e della legge di riforma delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale;
- coloro che si iscrivono al **settimo semestre** del nuovo ordinamento;
- gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi idonei e vincitori di borsa nell'anno accademico 2010/11 che **abbiano avuto variazioni sostanziali** della situazione economica o variazioni del nucleo familiare, tali da far venire meno il diritto al beneficio o che comporti comunque una variazione dell'importo di borsa di studio;
- studenti stranieri (documentazione di cui all'Art. 11, comma b) e c) del presente bando).

b) possono riconfermare i redditi dichiarati per l'anno accademico 2010/11 **gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi, idonei e vincitori di borsa che non abbiano avuto variazioni sostanziali** della situazione economica o variazioni del nucleo familiare, **tali da far venire meno il diritto al beneficio o che non comporti una variazione** dell'importo di borsa di studio.

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE STANDARD**), di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale certificazione è rilasciata dai CAF convenzionati con l'INPS che si trovano dislocati su tutto il territorio nazionale.

Per la concessione della borsa di studio, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, articolo 1-bis, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell'Art. 5 del DPCM 9/4/01 e dell'Art. 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono previste le seguenti forme integrative (**ISEE integrata**) relative al nucleo familiare, al reddito ed al patrimonio:

1) studente indipendente

- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno **due anni** rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in **alloggio non di proprietà di un suo membro**;
- b) redditi **propri** da lavoro dipendente o assimilati, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, **non inferiori a € 6.500,00 annui** con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Qualora non sussistono entrambi i requisiti sopraelencati il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello di entrambi i genitori.

Casi con nucleo familiare composto dal solo studente.

Lo studente che non abbia i requisiti per essere considerato indipendente può comunque presentare una ISEE relativa unicamente alla sua condizione economica nei seguenti casi:

- gli studenti coniugati, separati, divorziati o vedovi alla data della presentazione della domanda che non risultino nello stato di famiglia dei genitori;
- gli studenti orfani di entrambi i genitori con proprio nucleo familiare alla data della presentazione della domanda;
- gli studenti non coniugati con figli a carico alla data della presentazione della domanda appartenenti ad un nucleo familiare composto dallo studente e dai figli;
- gli studenti che da minorenni sono stati ospiti delle strutture di accoglienza indicate all'articolo 4 della l. r. 20/2002 a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria di allontanamento dalla residenza familiare o di decadenza dalla potestà genitoriale e che mantengano tutt'ora la situazione di interruzione dei rapporti con il nucleo di origine

2) dottorato di ricerca:

Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma precedente.

3) nucleo familiare con genitori separati:

In caso di separazione **legale** o **divorzio** il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello di entrambi i genitori.

Ad eccezione di quelli già riportati nella dichiarazione dei redditi 2011, anno d'imposta 2010, **l'importo annuale dell'assegno di mantenimento** dovrà essere dichiarato solo se effettivamente percepito.

4) reddito e patrimoni dei fratelli:

Il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente articolo, nella misura del **50 per cento**.

5) redditi e patrimoni esteri:

L'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi

nel calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente. Gli stessi devono essere valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 11 Aprile 2011, "Accertamento per l'anno 2010 del cambio in euro delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227" e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della presente valutazione si deve tener conto dell'annullamento della tabella 3 di cui al Decreto MURST 23 aprile 1999, attuato con Decreto MURST 4 agosto 2000. Per tali redditi **non è possibile avvalersi della facoltà di autocertificazione**, ma è necessario esibire la relativa documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana, convalidata dall'Autorità diplomatica italiana competente per territorio o resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzate dalle Prefetture per quei Paesi dove esistono particolari difficoltà documentate dalla locale Ambasciata Italiana.

Per gli studenti provenienti da stati membri dell'Unione Europea è necessario esibire la relativa documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana, **ma non è richiesta la legalizzazione**

L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all'estero. Tali patrimoni sono considerati con le stesse modalità del citato decreto legislativo, con le seguenti integrazioni:

- a) i patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 550 euro al metro quadrato;
- b) i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 11 Aprile 2011, "Accertamento per l'anno 2010 del cambio in euro delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227".

6) Studenti rifugiati politici ed apolidi

Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità di cui all'Art.6 del Piano regionale.

La "**dichiarazione sostitutiva integrativa**" (ISEE integrata) essendo una autocertificazione specifica per il diritto allo studio deve essere resa **solo nell'ambito della compilazione della domanda di partecipazione ai concorsi banditi**, non può quindi essere effettuata presso i CAF convenzionati con l'INPS.

LIMITI DEGLI INDICATORI

Per accedere al concorso per l'attribuzione della borsa di studio i valori degli indicatori, non dovranno superare le sotto indicate soglie:

- ISEE € **18.300,00**
- ISPE € **28.500,00**

L'E.R.S.U. sulla base dei dati contenuti nella documentazione presentata calcolerà il valore dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) corrispondente al seguente rapporto:

- ISPE = ISP/scala di equivalenza

Le dichiarazioni sulla situazione economica e patrimoniale devono obbligatoriamente essere riferite, pena esclusione dai benefici, ai **redditi valutabili ai fini del calcolo ISEE prodotti nell'anno 2010** ed al **patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto al 31.12.2010**.

Il beneficiario della borsa di studio è tenuto a presentare, anche in corso d'anno, una nuova autocertificazione della propria condizione economica all'E.R.S.U., in caso di mutamenti della composizione del nucleo familiare e di modifiche della condizione economica dello stesso nucleo, tali da far venire meno il diritto al beneficio.

Art. 8

STUDENTI CON UNO O ENTRAMBI I GENITORI LICENZIATI DA LUGLIO 2010 A GIUGNO 2011

In applicazione dell'Art. 16 del piano regionale n. 29 del 21/06/2011 comma 2, sarà effettuata una riserva pari al 5% dei fondi a favore degli studenti appartenenti a famiglie in cui uno o entrambi i genitori hanno perso il posto di lavoro da Luglio 2010 a Giugno 2011 e persistono nello stato di disoccupazione a seguito di licenziamento da azienda in situazione di crisi economica e siano iscritti nelle liste di disoccupazione o mobilità di cui alla L. 223/1991 o di cui alla L. 236/1993. Per questi studenti devono ricorrere comunque le condizioni di reddito/patrimonio e di merito di cui agli Art. 6 e 7 del presente bando. Un quarto dei fondi sarà riservato agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale e di terzo livello. Qualora i fondi non siano sufficienti a coprire tutte le richieste saranno formulate due distinte graduatorie, tra primo anno e anni successivi, tenendo conto rispettivamente della situazione economica (ISEE) e del merito.

Art. 9

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A) Modalità di presentazione della domanda di borsa di studio:

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata on line collegandosi al sito internet dell'Ente www.ersurb.it, seguendo le istruzioni che saranno proposte agli studenti a seconda del caso in cui gli stessi abbiano o non abbiano richiesto già la convalida delle credenziali. Le modalità di accesso al modulo on-line sono indicate nel portale dell'Ente alla voce Borse di Studio.

Per richiedere la convalida delle credenziali gli studenti, qualora non ne siano già in possesso, iscritti al primo anno che agli anni successivi al primo, dovranno recarsi personalmente presso la sede dell'Ufficio Diritto allo Studio, in Via Veneto n. 45 – Urbino, muniti di una fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale, per chiedere la convalida delle credenziali (username e password) necessarie per l'accesso all'area riservata del portale dell'ERSU. La convalida costituisce il presupposto indispensabile per trasmettere solo on line la domanda di borsa di studio, senza l'invio della stampa.

Non saranno accettate domande presentate con modalità difformi da quelle di seguito descritte.

- **Studenti che hanno chiesto la convalida delle credenziali**

La domanda di borsa di studio deve essere trasmessa esclusivamente on line. Non è richiesta la spedizione della stampa della domanda.

- **Studenti che non hanno chiesto la convalida delle credenziali e studenti stranieri**

Qualora lo studente **non** abbia convalidato le sue credenziali e depositato la propria firma presso l'Ufficio Diritto allo Studio dovrà:

- accedere all'area riservata digitando l'username e la password già in suo possesso o eseguire la registrazione al sito www.ersurb.it se accede per la prima volta;
- compilare e inviare on line la domanda di borsa di studio;
- stampare e firmare la domanda;
- inviare per posta o consegnare manualmente la stampa della domanda entro i termini previsti dal bando di concorso.

B) Modifica dei dati dichiarati e già trasmessi all'Ente:

La domanda già inviata on line, è possibile modificarla entro i termini di scadenza previsti per la partecipazione al concorso seguendo la procedura indicata nel portale dell'Ente.

C) Termini perentori per la presentazione della domanda:

La domanda on-line per la partecipazione al concorso per la concessione della borsa di studio deve essere compilata e confermata improrogabilmente entro le seguenti scadenze:

- **29/08/2011** Studenti che si iscrivono agli anni successivi;
- **09/09/2011** Studenti che si iscrivono al primo anno di un corso di una laurea triennale. Specialistica/magistrale o a ciclo unico;
- **01/12/2011** Studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di specializzazione e dottorato di ricerca.

Le stesse date sono da ritenersi inderogabili per confermare la domanda dopo che lo studente l'abbia eventualmente riaperta seguendo la procedura per la modifica dei dati già dichiarati e precedentemente confermati.

D) Invio della stampa della domanda per studenti non in possesso delle credenziali:

Coloro che non hanno precedentemente chiesto la convalida delle credenziali, e che, quindi, sono **obbligati** ad inviare **la stampa (cartaceo)** della domanda devono improrogabilmente consegnarla o spedirla, a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno, **entro 2 giorni non festivi successivi al termine di scadenza** al seguente indirizzo: ERSU di Urbino, Ufficio Diritto allo Studio - Via V. Veneto n. 45, 61029 – Urbino (PU). Fa fede il timbro postale di partenza.

Il mancato rispetto dei termini di scadenza summenzionati comporta l'esclusione dal concorso. La presentazione della domanda fuori termine è inammissibile e la stessa non può essere tenuta in considerazione anche se la tardiva presentazione è dipesa da cause di forza maggiore o da fatto di terzi, come ad esempio, per ritardo nel rilascio di certificazioni da parte dell'Ufficio competente.

Art. 10

OPZIONE ULTIMO SEMESTRE DELLA LAUREA DI PRIMO LIVELLO O PRIMO ANNO DELLA LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA

Gli studenti iscritti all'ultimo anno della laurea di primo livello, nell'a.a. 2010/11, all'atto di presentazione della domanda di borsa di studio per l'anno accademico 2011/2012, dovranno effettuare l'opzione tra ultimo semestre della laurea triennale o primo anno di laurea magistrale/specialistica. Pertanto, possono presentare la domanda per l'ultimo semestre della laurea triennale gli studenti che non intendono laurearsi nelle ultime sessioni utili per l'a.a. 2010/11 (Aprile 2012) ma che si iscrivono regolarmente all'a.a. 2011/12 al primo anno fuori corso della laurea triennale.

Possono presentare domanda di borsa per il primo anno di laurea specialistica/magistrale coloro che si laureano alla triennale entro la data prevista nei manifesti dell'Università e che si prescrivono o iscrivono regolarmente al primo anno della laurea specialistica per l'a.a. 2011/12 entro i termini di scadenza fissati dalle singole Istituzioni.

Art. 11

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Gli studenti che si identificano in una delle condizioni di seguito descritte dovranno produrre:

A. **Studenti italiani con patrimoni e/o redditi prodotti all'estero.**

Il nucleo familiare dello studente che abbia patrimoni e redditi esteri ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia dovrà produrre la documentazione, nella forma prevista per gli studenti di nazionalità straniera di cui al sottostante comma.

B. **Studenti di nazionalità straniera**

1. **Patrimoni e Redditi all'estero**

per i redditi percepiti all'estero ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia e per i patrimoni immobiliari e mobiliari disponibili all'estero **non è possibile avvalersi dell'autocertificazione ma è necessario allegare la relativa documentazione.**

Pertanto, per tali redditi e/o patrimoni, gli studenti dovranno presentare la seguente documentazione:

Certificato rilasciato dalle competenti autorità del paese ove i redditi sono stati prodotti, **tradotto in lingua italiana**, convalidato dall'Autorità diplomatica italiana competente per territorio (2° e 3° comma dell'Art. 17 della Legge 4.01.68 n° 15) o resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzate dalle Prefetture, ai sensi dell'Art. 17 quarto comma della Legge 4.1.68, n° 15, per quei paesi ove esistono particolari difficoltà documentate dalla locale Ambasciata italiana attestante:

- La composizione del proprio nucleo familiare con l'indicazione di coloro che convivono con il capofamiglia all'atto di presentazione della domanda;
- L'attività svolta da ognuno di essi nell'anno 2010 ed il reddito percepito sia dal capofamiglia che dai predetti conviventi;
- Per i patrimoni immobiliari localizzati all'estero detenuti alla data del 31.12.2010, valutati solo nel caso di fabbricati, lo studente dovrà indicare la superficie in metri quadri. Nel caso in cui il dichiarante non sia in possesso del fabbricato dovrà essere espressamente specificato nella documentazione;
- Per i patrimoni mobiliari dovrà essere dichiarata la consistenza al 31/12/2010;

Per i Paesi nei quali esistano particolari difficoltà documentate dalla locale Ambasciata Italiana, le documentazioni sul nucleo familiare, reddito e patrimonio possono essere rese dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzate dalle Prefetture (4° comma dell'Art. 33 del Dpr del 28/12/2000 n. 445).

Ai fini della pubblicazione delle graduatorie provvisorie lo studente straniero potrà produrre allegata alla domanda anche una fotocopia o fax della documentazione, qualora non disponga di quella originale; pena esclusione dal concorso la medesima dovrà, comunque, essere consegnata o fatta pervenire, improrogabilmente all'Ufficio Diritto allo Studio entro **il 20/10/2011**, (fa fede il timbro di arrivo dell'Ufficio postale di Urbino).

C. **Stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri**

Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione alla presenza di un Basso Indicatore di Sviluppo Umano, secondo i criteri dell'*Human Development Report* delle Nazioni Unite, il cui elenco definito con Decreto del MIUR 02.05.2011 è rimasto invariato, per l'anno accademico 2011/2012, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta Università.

Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica a ciclo unico, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente che rilascia la certificazione si impegna all'eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 3, del Piano regionale n. 29 del 21/06/11.

Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità di cui al piano regionale 29 del 21/06/11.

Gli studenti che non saranno in grado di disporre di tutta la documentazione relativa ai redditi e patrimoni esteri necessaria all'inserimento della domanda entro i termini di scadenza per la presentazione delle domande saranno ammessi alle graduatorie provvisorie con riserva. A coloro che non provvederanno a completare la documentazione prevista entro la pubblicazione della graduatoria definitiva saranno revocati gli eventuali benefici concessi.

Studenti rifugiati politici ed apolidi.

Per gli studenti **rifugiati politici e gli apolidi** si terrà conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuto in Italia. Pertanto, non sono tenuti a presentare la documentazione prevista per gli studenti stranieri. Tale status deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciato, rispettivamente, dal Tribunale civile per gli studenti apolidi e dalla specifica commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, per i rifugiati politici.

D. Contratto di affitto.

Gli studenti fuori sede beneficiari di borsa di studio, non alloggiati presso le strutture abitative dell'Ente per **mancanza di posti liberi**, dovranno presentare entro la data del **20 Ottobre 2011** copia del contratto di affitto stipulato con il locatore per il periodo non inferiore a 10 mesi al fine di ottenere la liquidazione della quota alloggio della borsa stessa.

E. Studente diversamente abile

Lo studente **diversamente abile** dovrà inviare copia del **certificato attestante l'invalidità, qualora non l'abbia già prodotto negli anni precedenti o abbia subito una modifica della percentuale di invalidità**. Per la richiesta dell'integrazione della borsa di studio lo studente dovrà produrre la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta.

F. Documento di riconoscimento

Per gli studenti che non hanno richiesto la convalida delle credenziali e che, quindi, hanno inviato la stampa della domanda dovranno allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento.

G. **Studenti con uno o entrambi i genitori licenziati nel periodo da Luglio 2010 a Giugno 2011**

Gli studenti appartenenti a famiglie in cui uno o entrambi i genitori hanno perso il posto di lavoro da Luglio 2010 a Giugno 2011 e persistono nello stato di disoccupazione a seguito di licenziamento da azienda in situazione di crisi economica, dovranno produrre la seguente certificazione:

- Documento dal quale risulti che uno o entrambi i genitori dello studente hanno perso il posto di lavoro da Luglio 2010 a Giugno 2011 (lettera di licenziamento)
- iscrizione alle liste di mobilità di cui alla legge 236/93 o di cui alla legge n. 223/91.

La documentazione richiesta dovrà essere prodotta entro i termini di scadenza della domanda. In caso di documentazione prodotta tardivamente o incompleta lo studente **non sarà** collocato nella graduatoria riservata bensì nella graduatoria generale di borsa di studio.

H. **Integrazione della borsa di studio per laurea puntuale**

Lo studente che intende chiedere l'**integrazione** della Borsa di Studio deve presentare, entro e non oltre il **15 Gennaio 2013**, la richiesta di cui all'Art. 5 del presente bando, allegando una copia valida del proprio documento di riconoscimento ed idonea attestazione rilasciata dalla Segreteria di Facoltà attestante il conseguimento del titolo di laurea.

I. **Regolarità e completezza della documentazione presentata**

Gli studenti sono responsabili della completezza dei documenti presentati e della loro rispondenza e regolarità della stessa alle disposizioni contenute nel bando e in materia di diritto allo studio universitario.

L'accettazione della documentazione da parte dell'Ufficio Gestione Provvidenze per Studenti non costituisce avvallo per la regolarità della stessa.

L'ERSU si riserva di controllare in qualsiasi momento la documentazione presentata dai candidati e di far produrre successivamente altri documenti in aggiunta a quelli previsti.

Art. 12

AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare della borsa di studio è determinato in base all'indicatore della Situazione Economica Equivalente ed alla Condizione di studente "In sede", "Pendolare" o "Fuori Sede".

La condizione degli studenti si articola secondo la seguente tipologia sulla base della loro provenienza:

- **studenti in sede:** sono considerati in sede gli studenti residenti nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato;

Sede	Comune
Universitaria	
Urbino	Urbino, Fermignano
Fano	Fano, Pesaro
Pesaro	Pesaro, Fano

- **studenti pendolari:** sono considerati pendolari gli studenti residenti in un comune che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato e il cui tratto sia percorribile, con i mezzi pubblici, **in un tempo fino a 60 minuti**

Sede Universitaria	
URBINO	Acqualagna, Auditore, Cagli, Cartoceto, Colbordolo, Fossombrone, Mercatello sul Metauro, Montecalvo in Foglia, Montelabbate, Peglio, Petriano, Sant'Angelo in Lizzola, Sant'Angelo in Vado, Serrungarina, Urbana.
FANO	Acqualagna, Ancona, Barchi Cartoceto, Castel Colonna, Cattolica, Fossombrone, Fratte Rosa, Gabicce Mare, Gradara, Isola del Piano, Misano Adriatico, Mombaroccio, Mondavio, Mondolfo, Monteciccardo, Montefelcino, Montemaggiore al Metauro, Monte Porzio, Orciano, Piagge, Ripe, Saltara, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, Sant'Angelo in Lizzola, Sant'Ippolito, Senigallia, Serrungarina, Riccione, Rimini, Tavullia.
PESARO	Ancona, Auditore, Cattolica, Colbordolo, Fossombrone, Gabicce Mare, Gradara, Isola del Piano, Misano Adriatico, Mombaroccio, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Morciano di Romagna, Petriano, Riccione, Rimini, Saltara, San Costanzo, San Giovanni in Marignano, Sant'Angelo in Lizzola, Saludecio, Senigallia, Serrungarina, Tavullia.

- **studenti fuori sede:** sono considerati fuori sede gli studenti residenti in un luogo distante dalla sede del corso frequentato il cui tratto sia percorribile con i mezzi pubblici in un **tempo superiore ai 60 minuti** e che per tale motivo prendono alloggio presso le strutture abitative dell'ente o qualora, lo studente prenda alloggio a **titolo oneroso** nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a **dieci mesi**.

Gli studenti fuori sede beneficiari di borsa di studio, hanno diritto alla liquidazione della quota alloggio solo nel caso in cui non sono stati alloggiati presso le strutture abitative dell'Ente per **mancanza di posti liberi**.

Qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo **non oneroso** (gratuito) per un periodo di permanenza non inferiore ai 10 mesi è considerato **studente pendolare**; all'uopo lo studente dovrà dichiarare nella domanda di borsa di studio il nome della persona che lo ospita, residente nei comuni considerati sede dell'Università (Urbino, Fermignano), il domicilio e il periodo di permanenza (non inferiore a dieci mesi). L'E.R.S.U. può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la veridicità della dichiarazione.

Gli **studenti stranieri** sono considerati comunque studenti **fuori sede**, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda nel territorio italiano.

Determinazione dell'importo della borsa di studio

Per l'anno accademico 2011/2012 le quote borsa di studio sono determinate come segue:

studenti **fuori sede** € **4.203,98**;

studenti **pendolari** € **2.317,58**;

studenti **in sede** € **1.584,58** + un pasto giornaliero gratuito.

Studenti frequentanti **corsi in teledidattica** e sottoposti a regime di detenzione € **1.584,58**

Agli studenti ammessi ai corsi di dottorato è concessa la borsa di studio "fuori sede" indipendentemente dalla loro provenienza.

La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare del richiedente, sia inferiore o uguale ai 2/3 del limite massimo di riferimento.

Per valori superiori sino al raggiungimento del predetto limite, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo, assicurando comunque che la quota parte in denaro non sia inferiore a **538,98** euro, per gli studenti fuori sede cui siano concessi gratuitamente il servizio abitativo, due pasto giornaliero e **538,98** euro per lo studente pendolare cui sia concesso gratuitamente un pasto giornaliero.

REDDITO

RIDUZIONE PERCENTUALE

Da zero a 16/24 della soglia di riferimento	0%
oltre 16/24 fino a 18/24 della soglia di riferimento	12,5%
oltre 18/24 fino a 20/24 della soglia di riferimento	25%
oltre 20/24 fino a 22/24 della soglia di riferimento	37,5%
oltre 22/24 fino alla soglia di riferimento	50%.

TABELLA RIDUZIONE BORSA DI STUDIO A.A. 2011/2012 PER GLI STUDENTI IN SEDE

valore isee €	Studente in sede con un pasto giornaliero			
	% riduzione	Borsa - €	mensa - €	contante €
Da 0,00 a 12,200,00	0	2.231,34	646,76	1.584,58
Da 12.200,01 a 13.725,00	12,5	2.033,27	646,76	1.386,51
Da 13.725,01 a 15.250,00	25	1.835,20	646,76	1.188,44
Da 15,250,01 a 16.775,00	37,5	1.637,12	646,76	990,36
Da 16.775,01 a 18.300,00	50	1.439,05	646,76	792,29

TABELLA RIDUZIONE BORSA DI STUDIO A.A. 2011/2012 PER GLI STUDENTI IN TELEDIDATTICA

valore isee €	% riduzione	Studente in teledidattica	
		Borsa - €	contante €
Da 0,00 a 12,200,00	0	1.584,58	1.584,58
Da 12.200,01 a 13.725,00	12,5	1.386,51	1.386,51
Da 13.725,01 a 15.250,00	25	1.188,44	1.188,44
Da 15,250,01 a 16.775,00	37,5	990,36	990,36
Da 16.775,01 a 18.300,00	50	792,29	792,29

TABELLA RIDUZIONE BORSA DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2011/2012 PER GLI STUDENTI FUORI SEDE

Studenti fuori sede

L'importo minimo delle borse per gli studenti fuori sede beneficiari di un posto alloggio, è ridotto di € **1.616,92** per un periodo di n. 10 mesi di erogazione del servizio abitativo, corrispondente a €. **161,69** a mese come pure è ridotto di € **1.293,52** per due pasti giornalieri su base annua.

valore isee €	Studente Fuori sede con due pasti giornalieri				
	% riduzione	Borsa - €	alloggio - €	mensa - €	contante €
Da 0,00 a 12,200,00	0	4.203,98	1.616,92	1.293,52	1.293,52
Da 12.200,01 a 13.725,00	12,5	3.678,48	1.616,92	1.293,52	768,04
Da 13.725,01 a 15.250,00	25	3.449,42	1.616,92	1.293,52	538,98
Da 15,250,01 a 16.775,00	37,5	3.449,42	1.616,92	1.293,52	538,98
Da 16.775,01 a 18.300,00	50	3.449,42	1.616,92	1.293,52	538,98

TABELLA RIDUZIONE BORSA DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2011/2012 PER GLI STUDENTI PENDOLARE

Studenti pendolari

L'importo minimo delle borse per gli studenti pendolari è ridotto di € 646,76 per un pasto giornaliero su base annua.

valore isee €	Studente Pendolare con un pasto giornaliero			
	% riduzione	Borsa - €	mensa - €	contante €
Da 0,00 a 12,200,00	0	2.317,58	646,76	1.670,82
Da 12.200,01 a 13.725,00	12,5	2.027,88	646,76	1.381,12
Da 13.725,01 a 15.250,00	25	1.738,19	646,76	1,091,43
Da 15,250,01 a 16.775,00	37,5	1.448,49	646,76	801.73
Da 16.775,01 a 18.300,00	50	1.185,74	646,76	538,98

Con il Fondo Integrativo dello Stato saranno concesse le borse di studio comprensiva anche della parte in contanti in conformità alle tabelle sopra riportate.

Con i fondi regionali (fondi derivanti dall'introito annuo della tassa regionale per il diritto allo studio, per l'iscrizione all'albo professionale e dalle risorse regionali sul capitolo specifico per borse di studio per studenti universitari) si provvederà alla maggior copertura degli studenti rimasti idonei, dopo la concessione delle borse di studio con l'importo derivante dal Fondo Integrativo dello Stato, procedendo ove necessario anche alla riduzione della quota in denaro". In ogni caso gli importi borsa di studio non potranno essere inferiori a quelli indicati nelle tabelle seguenti:

Studenti fuori sede € 2.910,44

Fuori sede		
Importo Borsa - €	alloggio - €	mensa €
2.910,44	1.616,92	1.293,52

studenti pendolari € 646,76;

Pendolare	
Importo Borsa - €	mensa
646,76	646,76

studenti in sede € 646,76

In sede	
Importo Borsa - €	mensa
646,76	646,76

Ammontare delle borse per l'ulteriore semestre

Le borse concesse per il primo semestre oltre la durata legale dei corsi attivati in attuazione del DM 509/99 sono di un importo pari alla metà della borsa prevista in base alla condizione soggettiva dello studente beneficiario; i servizi, alloggio e mensa ottenuti, verranno erogati dal 01 ottobre 2011 - 31 marzo 2012.

Rivalutazione importo borsa di studio

Lo studente che benefici di una borsa di importo ridotto la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa, può presentare idonea documentazione per ottenere la revisione della sua posizione con un aumento dell'importo della borsa a

partire dalla rata semestrale immediatamente successiva. Tale aumento potrà essere concesso in presenza di disponibilità finanziarie per esaurimento delle graduatorie degli idonei.

ART. 13

CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI

Gli studenti beneficiari di borsa di studio nell'anno accademico 2011/2012 hanno diritto per una sola volta per ciascun corso e per una sola volta per gli iscritti ai corsi degli Istituti Superiori di grado universitario di cui all'Art. 10 del Piano regionale 29 del 21/06/11, ad una integrazione della borsa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea che di programmi non comunitari.

La partecipazione a tali programmi e il periodo di studio e/o tirocinio all'estero deve essere riconosciuto in termini di crediti o votazioni nell'ambito del proprio corso di studio anche ai fini della predisposizione della prova conclusiva.

Tenuto conto delle disponibilità economiche dell'ERSU, ai borsisti è riconosciuta una integrazione della borsa di studio dell'importo di **500,00** euro su base mensile. Dall'importo dell'integrazione erogata dall'ERSU è detratto l'importo della borsa concessa, a valere sui fondi dell'Unione Europea o su un altro accordo bilaterale non comunitario.

Il contributo spetta limitatamente per il periodo di soggiorno all'estero sovvenzionato dall'Università con borsa ERASMUS. Per i vincitori di borsa di studio iscritti all'ulteriore semestre il contributo non potrà essere superiore al 50% del periodo finanziato dall'Università degli studi con fondi ERASMUS.

Per l'erogazione del contributo ERASMUS, l'Ente effettuerà una riserva pari allo 0,3% dei fondi storici definiti alla data del 30/04/2011. Qualora le disponibilità finanziarie non siano sufficienti a garantire il contributo a tutti gli studenti si procederà alla formulazione di una **graduatoria** in ordine decrescente di merito dichiarato e determinato per la formulazione delle graduatorie definitive di borsa di studio per l'a.a. 2011/12, a parità di merito prevarrà lo studente con ISEE più basso.

La corresponsione dell'integrazione della borsa di studio verrà effettuata per il **70% dell'ammontare** del contributo prima dell'avvio del programma di mobilità. La rata finale a saldo sarà erogata al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma di mobilità. Qualora la verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma di mobilità sia negativa si provvederà al recupero del 70% dell'ammontare del contributo corrisposto come anticipo.

Lo studente che trascorra un periodo inferiore a quello dichiarato dovrà restituire le somme equivalenti ai mesi non effettivamente trascorsi all'estero.

Gli studenti che partecipano a Programmi di Mobilità Internazionale, titolari della borsa di studio con alloggio presso le strutture abitative dell'Ente hanno diritto, al rientro in Italia, ad essere reintegrati nel posto alloggio con diritto di precedenza su tutti gli altri studenti. Inoltre, i vincitori di borsa verrà loro corrisposto un importo in denaro, dei servizi alloggio e mensa, non usufruiti nel periodo di permanenza all'estero. Qualora lo studente non abbia mai preso possesso dell'alloggio, prima o al ritorno del soggiorno all'estero, non sarà effettuato alcun rimborso salvo il caso in cui lo studente trascorra all'estero un periodo di dieci mesi con partenza dal mese di ottobre.

Art. 14

MODALITA' DI EROGAZIONE

La borsa di studio è erogata mediante corresponsione gratuita dei servizi di vitto e alloggio.

La quota monetaria della borsa di studio, nella misura relativamente spettante, sarà corrisposta allo studente vincitore come segue:

La prima rata della borsa di studio, pari al 50% della quota monetaria, sarà erogata entro il **31 Dicembre 2011**.

Agli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti al primo anno di corso, la prima rata della borsa di studio sarà erogata al conseguimento dei crediti richiesti per il mantenimento della borsa stessa (Vedi Art. 6 del presente bando) salvo i casi in cui:

- presentino idonea garanzia di cui all'Art. 11 del presente bando;
- appartengano a nuclei familiari che hanno presentato la dichiarazione dei redditi allo Stato italiano per l'anno d'imposta 2010.

Nel caso di borsa di studio concessa per un solo semestre sarà liquidata l'intera quota.

La seconda rata:

- per gli **studenti iscritti ad anni successivi al primo** e per gli studenti disabili iscritti al primo anno sarà erogata entro e non oltre il **30 Giugno 2012**.
- per **gli iscritti al primo anno**, sarà corrisposta al conseguimento entro il **10/08/2012** dei requisiti di merito previsti dai punti n. 1-2-3 dell'Art. 6 del presente bando, e verrà erogata a seguito della **presentazione di idonea autocertificazione da compilare on line** attestante l'avvenuto superamento dei crediti e/o esami richiesti.

Il diritto alla riscossione della parte in contanti della borsa di studio **si prescrive entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di emissione del mandato di pagamento.**

Le quote di borsa di studio non riscosse entro il termine summenzionato saranno reincamerate dall'Ente.

Il servizio abitativo verrà garantito entro l'inizio dei corsi.

La **rinuncia dei servizi, la mancata fruizione di vitto e/o alloggio o l'eventuale esclusione dai servizi stessi in conseguenza di un provvedimento disciplinare**, non comporta la corresponsione della relativa quota in denaro, né la possibilità di cedere ad altri studenti la fruizione gratuita del servizio. Nel caso in cui **Gli studenti vincitori di borsa di studio non potranno richiedere alcun rimborso per i servizi mensa e alloggio non usufruiti nei periodi di apertura o di chiusura delle mense universitarie e dei servizi abitativi.**

Ai partecipanti **al programma di mobilità internazionale**, vincitori della borsa di studio, la parte della medesima non utilizzata in servizi verrà liquidata in contanti rapportandola ai mesi di non utilizzo dei servizi stessi.

L'E.R.S.U. provvederà al **rimborso della quota alloggio** a tutti gli studenti beneficiari di borsa di studio **solo nel caso in cui** non sia in grado di alloggiarli presso le strutture abitative **per mancanza di posti liberi** e a condizione che i medesimi dimostrino di aver preso alloggio presso privati a titolo oneroso per un periodo non inferiore a **10 mesi** (vedi articolo 11 "Documentazione prescritta" del presente bando).

Il pagamento della quota contante della borsa di studio sarà effettuato esclusivamente per cassa presso la Banca delle Marche.

ART. 15

BENEFICI RISERVATI AGLI STUDENTI IDONEI NON BENEFICIARI DI BORSA DI STUDIO

Gli studenti idonei al conseguimento delle borse di studio in base al possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche ed al merito, che non ottengono il beneficio della borsa di studio per esaurimento delle disponibilità finanziarie, sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio ristorazione, ad eccezione degli studenti iscritti al primo anno cui si applica la tariffa di € 5,00 per un pasto completo e di € 2,60 per pasto veloce (cibus). In base alle disponibilità dell'ente e alle condizioni previste dal bando di concorso dell'alloggio, lo studente fuori sede può usufruire di tale servizio, qualora ne abbia fatto richiesta, per un periodo di assegnazione di 10 mesi al costo mensile di € 135,00.

Art. 16

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO ALLOGGIO AGLI STUDENTI IDONEI O BENEFICIARI DELLA BORSA DI STUDIO

A) Diritto di precedenza nell'assegnazione dell'alloggio.

Per l'assegnazione delle strutture abitative agli studenti dichiarati idonei o beneficiari di borsa di studio si procede osservando nell'ordine le seguenti priorità:

- studenti **vincitori** del concorso per l'attribuzione della borsa di studio per un periodo di assegnazione di 10 mesi;
- studenti **idonei** ma non beneficiari della borsa di studio con un periodo di assegnazione di 10 mesi per un importo di € 1.350,00;

B) Formulazione delle graduatorie per la concessione dell'alloggio agli studenti beneficiari o idonei della borsa di studio

L'assegnazione dei posti alloggio, ai beneficiari e agli idonei della borsa di studio, verrà effettuata tenendo conto delle stesse graduatorie formulate per la concessione delle Borse di Studio.

Qualora i posti alloggio non siano sufficienti per ricoprire i beneficiari e gli idonei della borsa di studio, iscritti agli anni successivi al primo si utilizzeranno nell'ordine i seguenti criteri:

- a) si procederà alla ripartizione degli alloggi tra vecchio e nuovo ordinamento, per corsi laurea e per anno di corso in base alle **percentuali calcolate sul numero degli studenti fuori sede**, vincitori ed idonei alla borsa di studio, che abbiano richiesto di alloggiare presso le strutture abitative dell'ERSU ; in ogni caso verrà garantito un posto alloggio per ogni corso di laurea e per ogni anno di corso;
- b) i posti alloggio eventualmente non utilizzati per carenza di beneficiari in alcuni corsi di laurea verranno ridistribuiti agli altri studenti fuori sede beneficiari di borsa, tenendo conto delle percentuali più alte.

Gli stessi criteri di cui al punto a) verranno adottati anche per gli studenti idonei.

C) Pubblicazione delle graduatorie

Nel caso in cui l'Ente provveda alla formulazione delle graduatorie provvisorie per insufficienza dei posti necessari a coprire le richieste degli studenti che hanno ottenuto il servizio alloggio in qualità di

idoneo o beneficiario della borsa di studio, le stesse saranno indicativamente pubblicare in data **15/09/11**.

D) Periodo di assegnazione

Per gli studenti assegnatari di borsa di studio il servizio alloggio verrà concesso dall'inizio dell'anno accademico fino al **30 Giugno 2012**.

Il decimo mese potrà essere individuato dallo studente tra i mesi di Luglio, Agosto e Settembre, per un massimo di 30 giorni anche non consecutivi. Agli studenti borsisti che chiederanno di alloggiare oltre il decimo mese, sarà applicata la tariffa di **€ 135,00**.

Il servizio alloggio gratuito per i vincitori di borsa del **primo semestre oltre la durata legale dei corsi** attivati in attuazione del DM 509/99 e della legge di riforma delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale verrà concesso dal 01 Ottobre 2011 al 31 marzo 2012.

E) Durata del beneficio per i vincitori di borsa di studio

Agli studenti fuori sede vincitori di borsa di studio, l'alloggio sarà concesso:

- **beneficiari di borsa di studio iscritti ai corsi attivati in attuazione del Dec. Min. 509/99 e della legge di riforma delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale:**
per un numero di semestri pari a quelli previsti dal bando di concorso per la concessione della borsa di studio, **più un ulteriore semestre a pagamento alla tariffa di € 135,00;**
- **beneficiari di borsa di studio iscritti ai corsi attivati prima dell'attuazione del Dec. Min. 509/99 e della legge di riforma delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale:**
per un numero di anni pari alla **durata legale dei corsi più uno** a partire dall'anno di prima iscrizione.

F) Assegnazione dei posti letto al collegio del colle

Per l'anno accademico 2011/2012 i posti letto che si renderanno disponibili presso il "collegio del Colle" saranno assegnati agli studenti che ne faranno richiesta in regolare corso di studi iscritti all'ultimo anno della laurea triennale, della quadriennale di scienza della formazione primaria, della laurea specialistica/magistrale e della laurea a ciclo unico.

L'eventuale graduatoria sarà ordinata in ordine decrescente di merito dichiarato e determinato per la formulazione delle graduatorie definitive di borsa di studio per l'a.a. 2011/12, a parità di merito prevarrà lo studente con ISEE più basso

Gli studenti borsisti che sceglieranno di alloggiare al Collegio del Colle dovranno versare 30 € mensili corrispondente al costo di una colazione giornaliera.

G. Studenti diversamente abili

La Commissione istituita presso l'Ateneo di Urbino avvalendosi di un rappresentante del Dipartimento di Prevenzione e di un rappresentante del Servizio di Medicina Legale dell'Asur, in particolare nella fase di disamina delle domande, valuta la tipologia della disabilità e le esigenze del disabile, la possibilità e le modalità con cui lo studente diversamente abile sia ospitato nelle strutture abitative dell'ERSU.

Nell'assegnare l'alloggio il Responsabile delle strutture abitative, dovrà tener conto della tipologia dell'handicap dello studente ed eventualmente far rilevare agli organi Istituzionali dell'Ente la mancanza di alloggi idonei ad ospitare lo studente disabile.

Lo studente disabile o un suo familiare, prima di prendere possesso dell'alloggio, dovrà ispezionarlo e rilasciare idonea dichiarazione che nulla osta ad essere ospitato nell'alloggio assegnato. Nel caso in cui rilevi elementi incompatibili con il proprio stato di disabilità che l'Ente non può rimuovere e non abbia, in alternativa, posti alloggio idonei da proporre, il beneficio non sarà concesso e l'importo equivalente al servizio alloggio sarà liquidato in contanti.

Gli studenti assegnatari di un posto alloggio che intendono usufruire del servizio prima della data di scadenza dell'iscrizione fissata rispettivamente dai bandi dell'Università degli Studi, dell'ISIA, dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio "G.Rossini" di Pesaro dovranno dimostrare di essere preventivamente iscritti per l'anno accademico 2011/2012.

Allo studente vincitore di borsa di studio nella graduatoria provvisoria, assegnatario di un posto alloggio, che risulti successivamente **escluso dalla borsa nella graduatoria definitiva**, saranno applicate, per il mese di ottobre, le tariffe stabilite all' Art. 7 del bando di concorso dell'alloggio a pagamento.

Allo studente che al momento dell'assegnazione dell'alloggio venga riscontrata una pendenza (riguardante le rette alloggio) verrà sospesa l'assegnazione; lo studente potrà usufruire dell'alloggio dopo aver dimostrato il saldo della pendenza e a condizione che ci siano posti liberi nelle strutture abitative.

Art. 17

RIPARTIZIONE DEI FONDI DESTINATI ALLA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO

Il numero delle borse di studio messe a concorso dall'ERSU di Urbino sarà stabilito sulla base dei finanziamenti regionali, previsti per l'anno accademico 2011/2012, e da ulteriori fondi che saranno assegnati all'E.R.S.U. di Urbino a seguito del riparto del Fondo Integrativo Nazionale reso disponibile dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Per quanto concerne lo stanziamento regionale ed il fondo integrativo la somma da erogare sarà ripartita tra Università, ISIA, Accademia di Belle Arti, e Conservatorio "G. Rossini" in rapporto al numero degli studenti iscritti in regolare corsi di studi, più gli iscritti al 1° anno fuori corso alla data del 31/12/2010, nonché gli iscritti ai corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione e gli studenti ammessi ai corsi di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui al Decreto MURST 30 aprile 1999, n. 224.

La somma relativa all'introito della tassa regionale per il diritto allo studio, sarà assegnata all'Università, all'ISIA, all'Accademia di Belle Arti e dal Conservatorio "G.Rossini" in base alle quote rispettivamente versate all'E.R.S.U. di Urbino.

Sui finanziamenti sopra citati verranno effettuate le seguenti riserve:

- Integrazione per gli studenti beneficiari di borsa partecipanti a programmi di mobilità internazionale, riserva del 0,3 fondi storici alla data 30/04/2011;
- Integrazione per gli studenti beneficiari di borsa laureati in corso (laurea puntuale), riserva del 0,3 fondi storici alla data 30/04/2011);
- Riserva per il servizio gratuito di ristorazione da garantire agli idonei non beneficiari di borsa iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi.

- Riserva fino al 5% dei fondi a favore degli studenti appartenenti a famiglie in cui uno o entrambi i genitori hanno perso il posto di lavoro nel periodo da Luglio 2010 a Giugno 2011 e persistono nello stato di disoccupazione a seguito di licenziamento da azienda in situazione di crisi economica.
- Riserva di € 28.000,00 per l'erogazione di contributi a studenti diversamente abili finalizzati all'acquisto di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

Un quarto delle somme, escluse le riserve sono accantonate per l'attribuzione delle borse agli studenti iscritti al primo anno.

Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo la somma restante verrà proporzionalmente distribuita fra tutte le Facoltà o classi di laurea ed all'interno di queste, per anni di corso in relazione al numero delle domande di borsa di studio pervenute nei termini di scadenza fissati dal presente bando.

A tutti i corsi di laurea verrà garantita una borsa di studio per ogni anno di corso.

Dai fondi destinati all'Università, all'Accademia di Belle Arti, all'ISIA e al Conservatorio "G.Rossini" verrà effettuata una riserva, quantificata in base al numero degli iscritti alla data del 31 dicembre 2010, da assegnare agli eventuali studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e/o dottorato.

Art. 18

FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie saranno formulate tenendo conto dei seguenti criteri:

- per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi, attraverso l'approvazione della graduatoria degli idonei, distinta tra Università, Accademia di Belle Arti, all'ISIA e al Conservatorio "G.Rossini, senza alcuna differenziazione per facoltà e corsi, definita in ordine crescente sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente e integrata;
- per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo le graduatorie, distinte tra i corsi del vecchio e del nuovo ordinamento e per anno di corso, in base alla percentuale calcolata sul numero di domande presentate dagli studenti appartenenti a ciascun anno di corso, saranno formulate tenendo conto dei seguenti criteri:
 - si considera il rapporto tra annualità sostenute e quelle richieste per la partecipazione al concorso per gli iscritti secondo il vecchio ordinamento didattico, ovvero il rapporto tra crediti maturati e quelli richiesti per la partecipazione al concorso per le borse di studio per gli iscritti secondo il nuovo ordinamento didattico incrementato dal rapporto tra la media aritmetica dei voti di tutti gli esami sostenuti ed i trentesimi (sono esclusi dal calcolo della media le prove e/o i giudizi non espressi in trentesimi).
I crediti richiesti con il bonus non saranno tenuti in considerazione per il calcolo del punteggio.
Il punteggio stesso calcolato con le modalità sopra descritte determinerà la posizione in graduatoria dello studente.
- Per gli studenti iscritti agli anni successivi dei corsi di specializzazione (Corsi di terzo livello) la graduatoria sarà formulata tenendo conto dei seguenti criteri:
 - Per gli iscritti ai Corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio delle professioni in base al voto riportato nella prova di ammissione al secondo anno;
 - gli iscritti al dottorato di ricerca dovranno essere ammessi all'anno di corso per il quale lo studente chiede la borsa;

A parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alla **situazione economica**. Qualora nella definizione della graduatoria si verifichi una ulteriore situazione di parità il beneficio è concesso prioritariamente al più **anziano di età**.

Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo del Conservatorio di Musica sarà predisposta, per ogni anno di corso, una graduatoria unica.

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo a seguito di passaggi da corsi di studio preesistenti a corsi di studio nuovi, non della stessa Facoltà di provenienza o della stessa Facoltà, ma non riconducibili almeno alla Classe di appartenenza, l'ERSU si attesterà sul numero delle annualità o dei crediti riconosciuti dalle competenti autorità universitarie per l'iscrizione al nuovo corso.

Nel caso in cui il passaggio di corso non sia stato deliberato dalle competenti autorità universitarie alla data della compilazione della domanda lo studente dovrà dichiarare i crediti maturati nel corso di studio di provenienza.

La posizione in graduatoria nel nuovo corso di laurea (corso a cui lo studente si iscrive nell'anno accademico 2011/2012) sarà provvisoriamente determinata sulla base del merito maturato nel corso di provenienza

Lo studente è tenuto a presentare, a seguito della delibera del Consiglio di Facoltà, una autocertificazione dalla quale si possano valutare i crediti riconosciuti e l'anno di corso al quale è stato ammesso.

L'E.R.S.U. definirà successivamente la posizione dello studente in graduatoria.

Art. 19

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

Indicativamente il **15/09/2011** sarà pubblicata la **graduatoria provvisoria**. Entro il **decimo giorno** successivo alla data di pubblicazione delle graduatorie gli studenti interessati, potranno proporre **opposizione**, motivata e documentata in carta semplice.

Entro e non oltre il **31 ottobre 2011** saranno pubblicate le **graduatorie definitive**. Tali graduatorie avranno anche valore di comunicazione, agli studenti interessati, dell'esito dei suddetti ricorsi. L'E.R.S.U. non fornisce direttamente al domicilio degli studenti alcun avviso sull'esito del concorso e, pertanto, l'affissione delle graduatorie all'albo dell'Ente e la pubblicazione sul sito Internet: **www.ersurb.it** costituisce notifica all'interessato.

Le graduatorie saranno pubblicate all'Albo dell'E.R.S.U. di Urbino - Ufficio Gestione Provvidenze per Studenti, Via V. Veneto 45.

Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e dottorato si procederà, in tempi diversi rispetto agli altri studenti, utilizzando la stessa procedura.

Per ogni ulteriore informazione gli interessati dovranno rivolgersi unicamente agli sportelli dell'Ufficio Gestione Provvidenze per Studenti dell'Ente Via V. Veneto 45 - Urbino.

Art. 20

CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal concorso gli studenti che, pur essendo in possesso dei requisiti di merito ed economici previsti dai precedenti articoli:

- non abbiano effettuato l'iscrizione nei termini previsti dai bandi dell'Università, dell'Accademia di Belle Arti, dell'ISIA o da Conservatorio "G.Rossini;

- siano in possesso di altra laurea di pari livello;
- non siano iscritti all'anno di corso per cui richiedono la borsa di studio;
- risultano avere precedenti iscrizioni o carriere pregresse;
- siano incorsi in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione applicate dai competenti organi dell'Università dell'Accademia di Belle Arti, dell'ISIA o da Conservatorio "G.Rossini o altre sanzioni disciplinari applicate dall'ERSU che comportano l'espulsione da tutti i servizi per tutta la carriera scolastica;
- siano incorsi in uno degli anni precedenti, in provvedimenti di revoca della borsa di studio o di altre forme assistenziali dovuta a falsa dichiarazione, raggiri, artifici, dolo o altro;
- fruiscono di altri assegni o borse di studio o posti in collegi o convitti ivi compresi le borse di studio erogate dall'Università ai sensi della Legge 2/12/1991, n. 390, ed i dottorati con borsa di studio di cui al D.M. 224/99. Il divieto non si applica agli studenti vincitori di borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- abbiano spedito o consegnato la stampa della domanda senza la firma, incompleta, priva di alcuni documenti o con documenti inesatti e che a norma dell'Art. 71, comma 2, del D.P.R. 445/2000, non abbiano sanato le irregolarità rilevate d'Ufficio non costituenti falsità;
- non abbiano compilato e trasmesso on line la domanda;
- abbiano ommesso di inviare la domanda cartacea in mancanza della certificazione delle credenziali;
- abbiano presentato la domanda oltre i termini di scadenza in base ai termini previsti dal presente bando.
- Siano iscritti fuori corso intermedio o ripetenti.
- Iscritti a corsi organizzati per studenti non impegnati a tempo pieno, attivati ai sensi del decreto Ministeriale 3 Novembre 99 n. 509, articolo 11, comma 7, lettera h) .

Art. 21

CAUSE DI REVOCA O DI DECADENZA

Il beneficio verrà revocato agli studenti dichiarati vincitori ed idonei che:

- siano incorsi nell'arco della durata del beneficio o della idoneità, in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione applicate dai competenti organi dell'Università dell'Accademia di Belle Arti, dell'ISIA o da Conservatorio "G.Rossini;
- dalle indagini effettuate, risulti che non abbiano correttamente dichiarato la situazione economico/patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza e ciò sia rilevante ai fini della concessione della borsa di studio;
- risultino essere trasferiti ad altra sede universitaria o aver rinunciato agli studi nel corso dell'anno accademico 2011/2012 anche nel caso in cui abbiano conseguito i crediti necessari al mantenimento della borsa;
- siano beneficiari di borse e assegni di studio o delle altre provvidenze previste all'articolo 23, comma 2, della l.r. 38/1996, fatta salva la facoltà di opzione dal medesimo articolo prevista. La revoca non si applica agli studenti vincitori di borsa di studio assegnata da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

- nel caso di studenti immatricolati che alla data del 30/11/2012 non abbiano conseguito i requisiti di merito previsti dall'Art. 6 del presente bando, esclusi gli studenti diversamente abili;
- si laureino entro la sessione autunnale o quella straordinaria di marzo dell'anno accademico 2010/2011, anche se è stato effettuato il pagamento delle tasse universitarie per l'anno accademico 2011/12;
- Siano stati espulsi dalle strutture abitative dell'Ente per comportamenti incompatibili con la convivenza in strutture comuni; in tal caso lo studente non avrà alcun diritto a richiedere la monetizzazione dei servizi restanti o il pagamento di eventuali somme contanti ancora non liquidate;

Nei casi sopra specificati lo studente è tenuto alla restituzione dell'intera somma percepita e del corrispettivo dei servizi goduti gratuitamente.

Art. 22

MODALITA' PER IL RECUPERO DELLE BORSE DI STUDIO A SEGUITO DI UN PROVVEDIMENTO DI REVOCA

Gli studenti che saranno oggetto di un provvedimento di revoca, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato, ove previsti dalla normativa vigente, dovranno restituire le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente fruiti, secondo le tariffe previste dall'Art. 11 comma 7 del piano regionale anno accademico 2011/2012.

Il versamento delle somme potrà avvenire con le modalità ed entro i termini previsti dalla determina di revoca.

Art. 23

ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DI MERITO

Affinché la borsa di studio venga attribuita a coloro che si trovano nella situazione economica e di merito previste dalla legge, l'Ente per il Diritto allo Studio esercita un accurato controllo sulle dichiarazioni prodotte dallo studente secondo le modalità previste dal piano regionale n. 29 del 21/06/11.

Accertamenti sul merito

L'ERSU accerta la condizione di merito richiedendo informazioni alle segreterie competenti dell'Università degli Studi, dell'Accademia di Belle Arti, dell'ISIA e del Conservatorio Musicale G. Rossini di Pesaro.

Accertamenti della condizione economica

Per quanto riguarda la condizione economica svolge in conformità al dispositivo di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16/2006 il controllo con ogni mezzo a sua disposizione su almeno il 40% degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti.

In particolare:

- può verificare i dati fiscali ed economici attraverso il servizio telematico SIATEL;
- può controllare, collegandosi alla base dati dell'INPS, le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) e le attestazioni ISEE;
- può richiedere alle Direzioni Regionali delle Entrate del Ministero delle Finanze competenti l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali sulle condizioni economiche degli studenti vincitori di benefici e dei componenti del nucleo familiare degli stessi.

Nell'espletamento di tali controlli l'E.R.S.U. può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Art. 24

SPESA

Alla spesa derivante dall'applicazione dei criteri del presente atto si farà fronte con i trasferimenti regionali e statali finalizzati all'erogazione delle borse di studio (Fondo integrativo statale, tassa regionale sul diritto allo studio e contributo regionale).

Art. 25

SANZIONI

Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie e dei propri congiunti, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Art. 26

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell'Art. 13 del D.lgs. 196/2003

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

Ai sensi del D.lgs 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che riguardano gli studenti, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelandone la riservatezza e i diritti

I dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso delle operazioni, svolte con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate all'elaborazione delle graduatorie per la concessione di borsa di studio di cui alla legge 390/91 e dalla legge regionale 38/96. La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso ed, alla mancata presentazione, consegue l'esclusione dal concorso medesimo.

Lo studente all'atto della presentazione della domanda esprime il proprio consenso:

- al trattamento, con modalità elettroniche e/o automatizzate, dei propri dati personali per fini istituzionali, sia da parte dello stesso E.R.S.U. che da parte di eventuali Società, Enti o Consorzi, che svolgono attività di elaborazione dati funzionali a quella dell'E.R.S.U. di Urbino;
- alla pubblicazione dei propri dati personali e dati sensibili che si rendono necessari ai fini istituzionali dell'Ente, nelle bacheche e sul sito internet dell'Ente;
- all'eventuale pubblicazione del proprio nome su uno o più quotidiani locali e/o nazionali qualora sia beneficiario di borsa di studio;
- al trasferimento dei propri dati personali a soggetti aventi diritto di accesso ex lege, soggetti ai quali il trasferimento di detti dati risulti funzionale ai fini istituzionali dell'E.R.S.U. di Urbino.

Il titolare del trattamento dei dati, relativi ai benefici erogati è l'E.R.S.U. di Urbino, via Vittorio Veneto n. 43, Urbino.

Il Responsabile del trattamento dei dati relativi ai benefici erogati è il Dirigente dell'Ufficio Diritto allo Studio.

Lo studente potrà accedere ai propri dati in qualsiasi momento ed esercitare i diritti di cui all'Art. 7 del D. Legs 196/2003 rivolgendosi a : ERSU di Urbino, Via Vittorio Veneto n. 43, Urbino.

Art. 27

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

E' nominato responsabile del procedimento il Dirigente dell'Ufficio Diritto allo Studio.

Art. 28

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso per l'ottenimento delle borse di studio per l'anno accademico 2011/2012 si fa rinvio a quanto previsto dalla Delibera del Consiglio Regionale Marche n. 29 del 21/06/11 dalla Legge Regionale n° 38 del 02.09.1996 e successive modificazioni, dalla Legge 390 del 02.12.1991 e dal D.P.C.M. del 30/04/1997 e DPCM del 9/4/01 "Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari", e successive modificazioni ed integrazioni e, per gli studenti stranieri quanto previsto dalla legge 6 marzo 1998, n° 40.